

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DA CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.**

### **Premesse**

- Con Deliberazione del CdA della Società, è istituito un Elenco di operatori economici idonei a concorrere a gare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, suddivisi per categorie e classi merceologiche.
- Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. (di seguito anche la "A.T.F. SpA" o "la Società") soddisfa molte esigenze per forniture di beni, servizi e lavori mediante acquisizioni realizzate tramite procedure di gara espletate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione negli affidamenti, ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Il presente Regolamento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, ha per oggetto l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori.

### **Art. 1 Istituzione dell'Albo**

1. A.T.F. SpA istituisce l'Albo dei fornitori aziendali su una piattaforma telematica accessibile attraverso il sito istituzionale [www.acquafiuggi.com](http://www.acquafiuggi.com) - sezione Amministrazione Trasparente -, da consultare in sede di affidamento di lavori, forniture e servizi nel rispetto della normativa vigente.
2. Trattasi di uno strumento operativo, di esclusivo interesse della Società, che trova applicazione nell'ambito delle vigenti procedure aziendali.
3. Lo scopo che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo è il seguente:
  - introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, specie per quelle che prevedono l'invito di una pluralità di imprese;
  - dotare la Società di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, per la ricerca immediata di operatori economici accreditati che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità di concorrere alle varie procedure indette dalla Società. Ciò, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
4. L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.
5. L'iscrizione all'Albo non vincola A.T.F. SpA che si riserva la facoltà di invitare alle procedure di gara anche ditte o professionisti non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio e/o lavoro da eseguire.

### **Art. 2 Settori e Categorie di Iscrizione**

1. I Settori e le Categorie merceologiche, e relative classi di importo, previsti dal presente Regolamento sono specificamente indicati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel documento allegato [Allegato N. 1].  
A.T.F. SpA si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento.
2. L'elenco delle categorie merceologiche potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze della Società, previo formale provvedimento del quale sarà data idonea pubblicità.
3. Per ciascuna categoria merceologica sono previste due classi di importo alle quali gli operatori economici potranno chiedere l'iscrizione:
  - a. Classe di importo 1: per affidamenti di servizi e forniture da Euro 10.000 a Euro 40.000 e per affidamenti di lavori da Euro 10.000 a Euro 150.000;

- b. Classe di importo 2: per affidamenti di servizi e forniture superiori a Euro 40.000 e per affidamenti di lavori superiori a Euro 150.000, fino alla soglia vigente per le procedure negoziate.
4. L'iscrizione a categorie con classe di importo 2 non include automaticamente l'iscrizione alle categorie con classe di importo 1.

### **Art. 3 Campo di applicazione**

1 L'Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente al fine di individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

### **Art. 4 Procedura di iscrizione e relativa documentazione**

1. L'operatore economico che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo fornitori dovrà registrarsi sulla piattaforma e inserire tutti i dati e i file ivi richiesti, al fine di generare un'autocertificazione contenente la richiesta di abilitazione all'Albo.
2. L'Albo fornitori è gestito con modalità telematica; ogni qualvolta un operatore economico inoltra una richiesta di abilitazione, gli addetti responsabili di A.T.F. SpA ricevono una notifica mail.
3. Con l'iscrizione il richiedente fornirà anche le informazioni essenziali circa l'attività svolta, il possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti e l'indicazione di una o più categoria o classi merceologiche di cui chiede l'iscrizione
4. La categoria per cui si chiede l'iscrizione dovrà corrispondere all'attività effettivamente esercitata dal richiedente, così come risultante dall'oggetto sociale riportato nel certificato della C.C.I.A.A., dai servizi analoghi svolti e/o per le imprese di costruzione dall'Attestato S.O.A. (ex art. 84, d.lgs. 50/2016) o dai documenti previsti dall'art. 90, d.P.R. 207/10
5. A.T.F. SpA si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, mediante verifiche periodiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta all'operatore economico di presentare le documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati. Resta salva la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all'atto dell'affidamento delle prestazioni.
6. L'operatore economico iscritto all'Albo può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria merceologica di iscrizione, mediante il Sistema su sito web Istituzionale, documentando il possesso dei requisiti previsti.
7. È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e come componente di raggruppamento di imprese/professionisti o componente di consorzio.
8. Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso fino a quando l'operatore economico non fornisca le richieste integrazioni.
9. La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Fornitori e la relativa iscrizione comportano la piena accettazione da parte dell'operatore economico iscritto di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento e sue successive modifiche, nonché di quanto portato a conoscenza del Fornitore iscritto.
10. Resta inteso che la Società potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze.
11. È di esclusiva responsabilità dell'operatore economico iscritto il controllo costante del Sistema su sito web Istituzionale e, quindi, della conoscenza di detti termini, condizioni ed avvertenze.

### **Art. 5 Operatori economici**

1. Possono procedere all'iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016, e in particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari secondo le disposizioni di cui all'articolo 48, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; è vietata per l'operatore economico la contemporanea iscrizione all'Albo sia in forma individuale che come facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.

2. La procedura per l'iscrizione può riguardare, oltre che operatori economici italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della UE o Paesi terzi con i quali l'Italia o la UE abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

#### **Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti minimi di seguito indicati, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76, d.P.R. 445/00, contestualmente alla fase di iscrizione *on line*.

##### **Requisiti di ordine generale**

L'operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'operatore economico deve attestare che non sussistono le situazioni contemplate dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., ovvero che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, che non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti della Società che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della Società medesima, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Inoltre per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ex art. 1 comma 53 legge 190/2012 è obbligatoria l'iscrizione nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori istituito presso ogni prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria sede legale (c.d. **white list**).

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali. L'autocertificazione deve altresì attestare la propria attività specifica, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarli ed impegnarli nonché l'ubicazione delle proprie unità produttive.

Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero all'appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

##### **Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo**

- Lavori

- a) (Nel caso di concorrente in possesso di Certificazione SOA):  
dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per categoria e classifica, di cui si chiede l'iscrizione (ex art. 61, d.P.R. 207/10).
- b) (Nel caso di concorrente privo di attestazione SOA):  
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/10 s.m.i.; in tal caso, dovrà essere indicato l'importo massimo per il quale si richiede l'iscrizione (fino a Euro 150.000,00)

- Classi di importo lavori

Possono fare richiesta di iscrizione alla Classe di importo 1 gli operatori economici che attestano il possesso dei requisiti mediante Certificazione SOA ovvero, in caso di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/10 s.m.i. , indicando l'importo massimo per il quale si richiede l'iscrizione (fino a massimo 150.000€)

Possono fare richiesta di iscrizione alla Classe di importo 2 gli operatori economici che attestano il possesso dei requisiti mediante attestazione SOA.

L'operatore economico in caso di invito a una procedura di gara dovrà comprovare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, mediante produzione della Certificazione SOA, ovvero mediante documentazione comprovante quanto dichiarato ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. 207/10 s.m.i.

- Forniture e servizi

- a) (per iscrizione a classi di importo superiore a € 40.000,00) idonee referenze bancarie (almeno una) mediante dichiarazione resa da istituto bancario operante in uno Stato membro della UE o da intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993; per i soggetti cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 le referenze bancarie devono essere possedute dal Consorzio che richiede l'iscrizione. Ai fini della validità, le dichiarazioni devono essere rilasciate nei sei mesi antecedenti la domanda di iscrizione;
- b) dichiarazione concernente il fatturato annuo d'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari;
- c) l'elenco dei principali servizi e/o forniture prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un importo relativo a ciascuna categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo almeno pari al valore della classe.

- Classi di importo per forniture e servizi

Possono fare richiesta di iscrizione alla Classe di importo 1 gli operatori economici che attestano il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) per un importo superiore a Euro 10.000,00.

Possono fare richiesta di iscrizione alla Classe di importo 2 gli operatori economici che attestano il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) per un importo superiore a Euro 40.000,00, ed il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a)

L'operatore economico in caso di invito a una procedura di gara dovrà comprovare il possesso del requisito sub lett. c), mediante certificati di regolare esecuzione o altro documento equivalente, rilasciati e vistati dai soggetti destinatari dell'appalto.

Il richiedente l'iscrizione deve altresì indicare, la/e categoria/e merceologica/e scelta/e tra quelle elencate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, nonché la classe di importo per la quale richiede l'iscrizione.

L'iscrizione a categorie con classe di importo 2 non include automaticamente l'iscrizione alle categorie con classe di importo 1.

La Società si riserva comunque di modificare in qualsiasi momento i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l'accesso all'Albo Fornitori, dandone comunicazione sul sito web istituzionale.

#### **Art. 7 Gestione dell'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo ha validità di tre anni dalla data di accreditamento/iscrizione
2. In sede di prima applicazione, la pubblicazione è eseguita a partire dal giorno successivo all'accREDITAMENTO.
3. Dell'invito all'iscrizione si darà avviso nelle forme di legge, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.
4. Il richiedente verrà iscritto nell'elenco corrispondente al Settore e/o alla Categoria merceologica di cui ha chiesto l'iscrizione, ricevendo specifica comunicazione.
5. All'avvenuta iscrizione degli operatori economici nell'Albo i soggetti saranno inseriti nelle categorie e classi merceologiche, secondo gli importi dagli stessi dichiarati, consentendo alla Stazione Appaltante di conoscere i dati aziendali dell'Operatore economico, le categorie merceologiche d'iscrizione, il volume di affari, le aree di attività.

#### **Art. 8 Utilizzazione dell'Albo**

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento saranno utilizzate due diverse procedure, a seconda della natura e dell'importo della prestazione /fornitura/lavoro:

##### **A. Affidamento diretto motivato nei casi consentiti dalla normativa vigente.**

La selezione dell'impresa/professionista ritenuta/o più idonea/o in base alla tipologia di affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione e gli operatori verranno selezionati casualmente dal Sistema su sito web Istituzionale. Solamente in casi particolari, adeguatamente motivati, è possibile derogare al criterio di rotazione, selezionando direttamente l'operatore economico individuato.

##### **B. Procedura negoziata nei casi consentiti dalla normativa vigente**

Per ogni procedura negoziata indetta dalla Società saranno invitate almeno cinque imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione. Qualora non via un numero sufficiente di iscritti nella categoria di riferimento la società si riserva di esperire delle apposite indagini di mercato.

Nelle procedure negoziate relative a prestazioni che hanno carattere di continuità, A.T.F. SpA si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche l'operatore economico il cui contratto sia in scadenza, previa adeguata motivazione avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

2. L'iscrizione nell'Albo non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

3. L'inclusione dell'Impresa nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture e A.T.F. SpA non è assolutamente vincolata nei confronti dell'operatore economico iscritto.
4. Gli operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.
5. Gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori non potranno pretendere, qualora A.T.F. SpA non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d'interesse oppure non dia corso a procedure in quantità tali da garantire l'invito a tutti i soggetti iscritti all'Albo.

### **Art. 9 Sospensione dall'Albo fornitori**

Si procede alla sospensione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

1. quando, all'esito di un preliminare procedimento di verifica negativo circa il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
2. quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture, servizi o lavori e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali;
3. mancata comunicazione di documenti e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione;
4. perdita o accertamento della insussistenza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori;
5. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando i casi di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
6. risoluzione di un contratto per inadempimento o irregolarità nell'esecuzione del medesimo;
7. inosservanza del Codice Etico di A.T.F. SpA

La sospensione ha durata:

- di almeno un mese per i punti 1 e 2 e comunque fino alla fine degli eventuali accertamenti;
  - può variare da 6 a 24 mesi per i punti da 3 a 7, a seconda della gravità dell'inadempimento;
- nei casi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 la sospensione può essere revocata in anticipo rispetto alla durata stabilita qualora venga accertata la completa rimozione della causa di sospensione.

Del provvedimento di sospensione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso il Sistema su sito web Istituzionale.

Nel periodo di sospensione i Fornitori non possono partecipare alle gare negoziate sottosoglia. Scaduto il periodo di sospensione, se viene accertata la completa rimozione della causa di sospensione il Fornitore torna nello stato "operativo" a meno dell'eventuale scadenza triennale dell'iscrizione intervenuta durante il periodo di sospensione; se invece viene accertata la permanenza della causa di sospensione il Fornitore viene cancellato dall'Albo Fornitori.

### **Art. 10 Cancellazione dall'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di:
  - fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti;
  - risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento e/o negligenza;
  - omessa partecipazione ad almeno due gare senza idonea motivazione;
  - scadenza dell'iscrizione;
  - permanenza della causa di sospensione allo scadere del periodo di sospensione.
2. L'iscrizione all'Albo può essere cancellata a discrezione della Società qualora:
  - a) il soggetto iscritto sia stato escluso dalla gara di altra amministrazione appaltante per gravi inadempimenti contrattuali accertate;



- b) sia carente, a giudizio della Società, circa il possesso dei requisiti di qualificazione precedentemente accertati;
  - c) non siano state comunicate, entro i termini previsti, eventuali variazioni societarie che possono incidere sui requisiti di qualificazione dichiarati.
3. Gli operatori economici possono essere altresì cancellati dall'Albo in tutti i casi previsti dalla legge ovvero su richiesta scritta dell'interessato.
  4. Il procedimento di cancellazione è comunicato all'interessato per iscritto, con indicazione dei fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine la Società si pronuncia definitivamente, tramite il Direttore Generale.
  5. La cancellazione dall'Albo preclude la nuova iscrizione per il successivo triennio.

### **Art. 11 Obblighi di informazione da parte degli iscritti**

1. Ciascun operatore economico iscritto all'Albo ha l'obbligo, pena la cancellazione, di comunicare alla Società tutte le variazioni dei requisiti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo, corredando la suddetta comunicazione con copia dei relativi atti legali ovvero dichiarazioni sostitutive.
2. La comunicazione deve essere effettuata tramite il Sistema su sito web Istituzionale entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.  
In particolare, i soggetti iscritti nell'Albo Fornitori sono tenuti a comunicare tramite il Sistema su sito web Istituzionale:
  - a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali non oltre il termine di 7 (sette) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione dall'Albo;
  - b) la modifica dei poteri del legale rappresentante non oltre il termine di 7 (sette) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione dall'Albo;
  - c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Domanda di Iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione dall'Albo.
3. Le modifiche di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite esclusivamente tramite le funzionalità disponibili sul Sistema su sito web Istituzionale.

### **Art. 12 Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale, che si avvale degli uffici aziendali per la gestione dell'Albo.

### **Art. 13 Privacy**

1. A.T.F. SpA garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.
2. Il Gestore del Sistema su sito web Istituzionale è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema su sito web Istituzionale stesso, provvede alla nomina Amministratori di Sistema su sito web Istituzionale ed è, comunque, responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. Il Gestore del Sistema su sito web Istituzionale, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, cura, per conto di A.T.F. SpA, gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

### **Art. 14 Garanzie e manleva**

1. La Società ed il Responsabile del Procedimento non saranno in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici o eventuali

terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il funzionamento del Sistema su sito web Istituzionale.

2. Non è garantita la rispondenza del Sistema su sito web Istituzionale alle esigenze ed aspettative degli operatori.

3. La Società non assume alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento e la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sistema su sito web Istituzionale, nonostante sarà adottata ogni opportuna attività al fine di verificare e controllare l'aggiornamento dei contenuti del medesimo.

4. Gli Operatori Economici si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Società, risarcendo qualunque giudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitati o sofferti dalla stessa Società, e/o da terzi, a causa di violazioni del presente Regolamento e/o utilizzo scorretto del Sistema su sito web Istituzionale o di violazioni della normativa vigente.

5. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema su sito web Istituzionale o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, la Società si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

#### **Art. 15 Normativa applicabile**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni normative vigenti nelle rispettive materie.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate ed abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.

3. In ogni caso, la Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune per assicurare la funzionalità dell'Albo Fornitori, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

4. In tal caso, verrà comunicato ai Fornitori l'avvenuta modifica mediante comunicazione inviata tramite il Sistema su sito web Istituzionale, mentre le modifiche apportate saranno tempestivamente pubblicate; il Fornitore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dall'Albo Fornitori, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto invio della predetta comunicazione.

5. In difetto di cancellazione, le nuove disposizioni del Regolamento si considereranno automaticamente accettate e saranno applicate al Fornitore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

#### **Art. 16 Controversie**

1. Per ogni questione o controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, o esecuzione del presente Regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

#### **Art. 17 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito internet della Società, a seguito dell'approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione.



**ALLEGATO N. 1****ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI**  
*(Barrare la categoria di appartenenza ed in particolare per i lavori la relativa categoria SOA)*

<b>Lavori (ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) Categorie opere generali</b>
CATEGORIA OG1: Edifici civili ed industriali
CATEGORIA OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali
CATEGORIA OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari
CATEGORIA OG4: Opere d'arte nel sottosuolo
CATEGORIA OG5: Dighe
CATEGORIA OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
CATEGORIA OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio
CATEGORIA OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
CATEGORIA OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica
CATEGORIA OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
CATEGORIA OG11: Impianti tecnologici
CATEGORIA OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
CATEGORIA OG13: Opere di ingegneria naturalistica

<b>Categorie opere specializzate</b>
CATEGORIA OS 1: Lavori in terra
CATEGORIA OS 2A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico.
CATEGORIA OS2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.
CATEGORIA OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
CATEGORIA OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori
CATEGORIA OS 5: Impianti pneumatici ed antintrusione
CATEGORIA OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
CATEGORIA OS 7: Finiture di opere generali di natura edile
CATEGORIA OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica
CATEGORIA OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
CATEGORIA OS 10: Segnaletica stradale non luminosa
CATEGORIA OS 11: Apparecchiature strutturali speciali
CATEGORIA OS 12A: Barriere stradali di sicurezza
CATEGORIA OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili
CATEGORIA OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato
CATEGORIA OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
CATEGORIA OS 15: Pulizia di acque marine, lacustre, fluviali
CATEGORIA OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica
CATEGORIA OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia
CATEGORIA OS 18A: Componenti strutturali in acciaio
CATEGORIA OS 18B: Componenti per facciate continue
CATEGORIA OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
CATEGORIA OS 20A: Rilevamenti topografici
CATEGORIA OS 20B: Indagini geognostiche
CATEGORIA OS 21: Opere strutturali speciali
CATEGORIA OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
CATEGORIA OS 23: Demolizione di opere
CATEGORIA OS 24: Verde e arredo urbano
CATEGORIA OS 25: Scavi archeologici
CATEGORIA OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
CATEGORIA OS 27: Impianti per la trazione elettrica
CATEGORIA OS 28: Impianti termici e di condizionamento
CATEGORIA OS 29: Armamento ferroviario
CATEGORIA OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
CATEGORIA OS 31: Impianti per la mobilità sospesa
CATEGORIA OS 32: Strutture in legno
CATEGORIA OS 33: Coperture speciali
CATEGORIA OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
CATEGORIA OS 35: Interventi a basso impatto ambientale

## Forniture di beni

<b>Categorie</b>
CATEGORIA 1: Fornitura di acqua
CATEGORIA 2: Fornitura di forza motrice
CATEGORIA 3: Fornitura di inerti
CATEGORIA 4: Fornitura di teli per ricopertura
CATEGORIA 5: Fornitura di materiali edili in genere
CATEGORIA 6: Fornitura materiali di consumo
CATEGORIA 7: Fornitura di attrezzatura varia e minuta
CATEGORIA 8: Fornitura di cancelleria
CATEGORIA 9 : Fornitura di carburanti e lubrificanti
CATEGORIA 10 : Fornitura di vestiario
CATEGORIA 11: Forniture di beni strumentali: arredi, computer, attrezzature per ufficio, fotocopiatrici
CATEGORIA 12: Fornitura di automezzi, macchine operatrici, autovetture

**Servizi**

<b>Categorie</b>
CATEGORIA 1: Servizi di trasporto e smaltimento percolato
CATEGORIA 2: Servizi di analisi chimiche dei rifiuti
CATEGORIA 3: Servizi di analisi chimiche sistemi di qualità
CATEGORIA 4: Servizi di lavaggio cassonetti RSU
CATEGORIA 5: Servizi di vigilanza
CATEGORIA 6: Servizi di pulizia uffici
CATEGORIA 7: Servizi di trasporti RSU differenziati
CATEGORIA 8: Nolo a freddo macchine operatrici
CATEGORIA 9 : Servizi di lavaggio indumenti
CATEGORIA 10 : Servizi di ritiro e recapito documenti
CATEGORIA 11: Servizi tecnici per sistema qualità
CATEGORIA 12: Servizi tecnici per direzione tecnica
CATEGORIA 13: Servizi tecnici di ingegneria ed architettura
CATEGORIA 14: Servizi sanitari per Medico del lavoro
CATEGORIA 15: Servizi di analisi, lastre, ecc.
CATEGORIA 16: Servizi di perizie tecniche
CATEGORIA 17: Servizi di consulenza legale
CATEGORIA 18: Servizi assicurativi
CATEGORIA 19: Servizi e forniture per il riscaldamento uffici
CATEGORIA 20: Servizi di telefonia
CATEGORIA 21: Servizi di manutenzione di impianti
CATEGORIA 22: Servizi di manutenzione di automezzi, macchine operatrici, attrezzature e autovetture
CATEGORIA 23: Servizi di locazione di macchine operatrici
CATEGORIA 24: Servizi di somministrazione di manodopera
CATEGORIA 25: Servizi di manutenzione cassonetti Rsu
CATEGORIA 26: Servizi informatici e di manutenzione impianti e attrezzature informatiche
CATEGORIA 27: Servizi di manutenzione di apparecchiature per ufficio
CATEGORIA 28: Servizi di inserzioni pubblicitarie
CATEGORIA 29: Servizi di ristorazione
CATEGORIA 30: Servizi di banche dati e servizi <i>on line</i>
CATEGORIA 31: Servizi bancari e finanziari
CATEGORIA 32: Servizio di Revisore contabile